


COVID, IL PARADOSSO DEGLI AIUTI DI STATO

di Marco Margarita

La pandemia da Covid-19, oltre alle ben note problematiche di ordine sanitario, ha inevitabilmente avuto un forte impatto economico su molte aziende italiane. Se escludiamo le grandi aziende strutturate e patrimonializzate, il mondo delle piccole e medie imprese ha subito una flessione tale da metterne in dubbio la stessa esistenza. I Governi che si sono succeduti hanno di volta in volta emesso provvedimenti normativi volti a supportare le imprese in un momento particolarmente delicato. Come ben noto le cosiddette chiusure det-

tate da esigenze di tipo sanitario hanno in taluni casi creato un vero e proprio stop del fatturato con conseguenze facilmente immaginabili. I provvedimenti di maggior portata via via emessi si possono sintetizzare in 3 macro categorie: Sostegni di natura economico finanziaria, e quindi sia contributi a fondo perduto, sia erogazioni a titolo di finanziamento garantiti dallo Stato, sia crediti di imposta a vario titolo; provvedimenti volti a sospendere le uscite finanziarie delle imprese e quindi moratorie sui debiti derivanti da atti delle riscos-





Nella foto in alto l'attuale presidente del Consiglio, Mario Draghi.

A sinistra, il suo predecessore, Giuseppe Conte.

Gli effetti anestetici dei loro provvedimenti hanno tenuto in vita imprese già morte a spese dei contribuenti e delle imprese che invece erano state davvero danneggiate dall'emergenza sanitaria tramutatasi in emergenza socio-economica.

sione erariale; infine provvedimenti finalizzati a creare una sorta di paracadute alle imprese attraverso la cassa integrazione per i dipendenti, la sospensione della esecutorietà degli sfratti, interventi aventi quale scopo la sospensione degli effetti previsti dal codice civile a fronte delle perdite delle società. Di seguito un elenco dei principali decreti che si sono susseguiti: DL 18/2020 Decreto cura Italia – con sospensione del pagamento

dei mutui e dei versamenti tributari e contributivi; DL 23/2020 Decreto sostegni con finanziamenti garantiti dallo Stato; DL 34/2020 Decreto rilancio – Contributo a fondo perduto e credito di imposta sui canoni di locazione; DL 137/2020 Decreto ristori – Contributo a fondo perduto; DL 73/2021 Decreto sostegni bis – Contributo a fondo perduto.

Tralasciando l'analisi legata alle modalità e ai tempi di

attuazione di detti provvedimenti, ancorché non ci si possa esimere dal rilevare che spesso le metodologie applicate hanno creato difformità di riconoscimento di tali contributi, e al tempo stesso a volte sono stati intempestivi, si vuole posizionare il focus sui reali effetti conseguiti con i predetti sostegni.


Un'analisi puntuale effettuata sulla base delle risultanze dei bilanci di esercizio del triennio 2019/2020/2021 ci impone inevitabilmente di formulare la domanda se i predetti aiuti di Stato per le modalità di erogazione, per il quantum e in assenza di un'analisi dei destinatari abbiano realmente prodotto effetti di supporto economico finanziario alle imprese o in molti, troppi casi, ne abbiano allungato l'agonia. In molti casi infatti le imprese destinatarie dei sussidi erano, già prima dell'avvento dell'infausta pandemia, fortemente indebitate verso l'erario; l'aver concesso loro una sospensione degli atti esecutivi da parte di Agenzia entrate-riscossione ha avuto certamente un effetto tampone e quindi dato loro l'opportunità di sopravvivere in un momento particolarmente delicato, ma è altrettanto vero che di fatto si è solo posticipato un problema finanziario, con la conseguenza che al cessare dei provvedimenti straordinari l'indebitamento ante covid è tornato con tutti i suoi effetti; basti pensare alle missive inviate per il pagamento dei ruoli o tributi non corrisposti tornate all'attualità cessato il periodo di sospensione. Sulla stessa linea

troviamo le sospensioni degli sfratti per morosità; ci riferiamo quindi alle imprese che già prima del 2020 erano debentrici nei confronti dei proprietari di immobili per canoni di locazione non corrisposti.

Analizzando in una forma seppur cinica i dati di bilancio, appare quindi sin troppo agevole ipotizzare che imprese già indebitate nei confronti dell'erario, in difetto nella corresponsione dei canoni di locazione, e destinatarie di finanziamenti bancari, abbiano avuto il paradossale effetto di trarre beneficio dall'impatto generato dagli effetti del covid. Può sembrare infatti incredibile, ma se si analizzano in maniera puntuale i provvedimenti sopra elencati, è innegabile come in taluni casi imprese che in condizioni normali sarebbero state destinate alla chiusura, sono rimaste attive, rectius passive, proprio a causa degli effetti anestetici dei provvedimenti governativi.

In altri termini, si è partiti erogando con una modalità, usando un termine inflazionato, a pioggia che ha quindi riguardato indistintamente una pluralità di imprese sane e meno sane; si è chiesto di utilizzare legittimamente piattaforme informatiche per formulare le richieste e talora si è arrivati a chiedere una duplicazione dei dati, ovvero in primis inserendoli nelle specifiche piattaforme di volta in volta messe a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, e successivamente si è chiesto di duplicare i predetti dati dandone indica-

La moltitudine di dati forniti dalle imprese all'Agenzia delle Entrate andrebbe utilizzata molto meglio





I faldoni polverosi saranno stati archiviati ma il rapporto burocrazia-cittadini non sembra cambiato

zione nel modello Unico. Ed ora, cessata l'emergenza si sta procedendo con i controlli sia diretti, ovvero per il tramite degli uffici erariali, sia indiretti attraverso comunicazioni da parte dei contribuenti che in buona sostanza si troveranno a reinserire ancora una volta dati e informazioni già più volte forniti. Con il provvedimento del 27 aprile 2022 l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, e dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021 definisce il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell'autodichiarazione per gli aiuti fruiti ai sensi della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19". Si chiede infatti ai contribuenti una autocertificazione attestante i benefici ottenuti nel periodo pandemico.

Non ci si può esimere a questo punto dal formulare una serie di interrogativi: non si potevano prevedere sostegni in favore di imprese che non fossero già sull'orlo del baratro e dunque i sostegni in tal caso avrebbero realmente aiutato i destinatari a superare l'onerosa crisi da pandemia? Organizzando una piattaforma ben definita, non si poteva evitare che attraverso dati inequivocabili

si evitasse il rischio che tali aiuti erariali non fossero destinati anche a soggetti non aventi diritto? Del resto la moltitudine di dati che le imprese forniscono annualmente all'Agenzia delle Entrate, non era sufficientemente esaustiva per scongiurare l'erogazione di sostegni in favore di imprese di fatto in procinto di chiudere, in quanto fortemente indebitate già ante covid?

Questa analisi non è frutto di una polemica sterile, ma si inserisce in un contesto di dibattito critico al fine di arginare il fenomeno storico dello spreco di risorse pubbliche, con il duplice effetto negativo di sperperare danaro pubblico e al contempo non erogarne in misura adeguata a soggetti legittimamente titolati ad esserne beneficiari. Se in questo contesto inseriamo anche le moratorie relative agli sfratti per morosità, ci rendiamo conto che detti provvedimenti se da un lato hanno allungato l'agonia di talune imprese, dall'altro hanno posto in una condizione di seria difficoltà molti proprietari di beni immobili. Pur comprendendo la difficoltà di legiferare in tempi rapidi e in contesti surreali, è indubbio che attraverso accorgimenti non particolarmente complessi si poteva raggiungere il medesimo scopo con un miglior utilizzo delle risorse erariali ed evitando conseguenze pregiudizievoli nei confronti di imprese e persone fisiche.